n° 28

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;

DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART. 73 COMMA 5 BIS;

DEL CODICE DELLA STRADA, ART. 186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.

Premesso

- che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art.86 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice Togato può, su richiesta dell'imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che con delibera della Giunta Comunale n° 94 del 31.10.2012, esecutiva ai termini di legge, il Comune di Valledoria ha approvato lo schema di convenzione tra l'Ente ed il Tribunale di Sassari per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i servizi del Comune di Valledoria;
- che il Comune di Valledoria con sede in Valledoria, Corso Europa n° 77 tel. 079 5819000 fax 079582319 - presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

COMUNE DI VALLEDORIA * Prov. di Sassari *

Tutto ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott.. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco del Comune di Valledoria Sig. Tore Terzitta si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 N.309, art..73, comma 5 bis; sia ai sensi dell'alt. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività;

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: attività di supporto ai servizi istituzionali dell'Ente, in particolare: esecuzione di lavori che richiedono l'impiego di apparecchiature di facile uso, quali la riproduzione fotostatica di atti e documenti, la trasmissione di fax; distribuzione di stampati e/o moduli all'utenza; esecuzione, secondo necessità, di pulizia locali anche con l'impiego di apparecchiature di facile uso; svolgimento di piccole attività tecnico manuali, in modo integrato con operatori comunali, per semplici interventi di natura tecnica riguardanti l'arredo urbano ed il verde pubblico; piccoli interventi di manutenzione e riparazione generica che non richiedono il possesso di specifica professionalità e autorizzazione.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni siano: La sig.ra Beatrice Margherita Serra, Assessore ai Servizi Sociali e Responsabile dell'area dei servizi socio assistenziali.
L' Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

COMUNE DI VALLEDORIA Prov. di Sassari

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l' Ente si impegna ad assicurare il

rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal 15.12.2012

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sassari, li 14 DIC. 2012 ;

Comune di Valledoria
Il Sindaco – Tore Terzitta

COMUNE DI VALLEDORIA * Prov. di Sassari *

Il Presidente del Tribunale
Pietro Fanile